

GIRETTI: Saccarina	Pag. 12113
LARIZZA: Ufficiali della riserva	12113
LEMO: Personale militare dislocato sulla costa Jonica e Adriatica (distintivo di guerra)	12114
LEONARDI: Piazza marittima di Venezia	12114
LOMBARDI: Figli unici in servizio di guerra	12115
— Militari delle classi dal 1876 al 1881	12115
— Avvocati sotto le armi	12116
— Studenti di chimica sotto le armi	12116
— Procuratori legali e notai (aspiranti ufficiali)	12117
— Licenziandi delle scuole secondarie sotto le armi	12117
MAFFI: Sospensione di sussidi alle famiglie di militari condannati per diserzione	12117
MANCINI: Personale insegnante sotto le armi	12118
— Importazione delle bande stagnate dall'Inghilterra	12118
MICHELI: Pagamento dei bovini e dei foraggi requisiti	12118
— Pagamento del soccorso giornaliero alle famiglie dei richiamati	12119
MONTEMARTINI: Militari feriti in guerra e militari ammalati per causa di servizio	12119
— Ferrovieri di 3ª categoria della classe 1887	12119
MORISANI: Esonero militare ai redattori dei giornali	12120
PACETTI: Agenti delle ferrovie in servizio militare	12120
PALA: Prigionieri di guerra	12121
PAPARO: Veterinari (esonero militare)	12121
PELLEGRINO: Licenze militari ai possessori di aziende commerciali	12123
PORCELLA: Presidi e direttori di scuole medie (esonero militare)	12122
PUCCI: Tenenti veterinari	12123
RAMPOLDI: Supplenti delle scuole medie e normali	12123
RONDANI: Accuse ad un colonnello di fanteria	12124
RUBILLI: Segretari capi dei comuni (dispensa militare)	12124
— Assegnazione di ufficiali territoriali ad ospedali	12125
SAUDINO ed altri: Militari rimossi dal grado perchè disertori	12125
— Servizi dell'amministrazione centrale della guerra	12125
SIPARI: Corrispondenza dei nostri prigionieri di guerra e censura postale	12126
SOLERI: Corrispondenza per i militari in zona di guerra	12126
STORONI: Giustizia militare	12127
TAVERNA: Capi degli istituti pareggiati medi (dispensa dalle armi)	12127
TESO: Funzionari delle Opere pie (ricchezza mobile)	12128
VERONI: Qualifica di primo capitano	12129

Abozzi ed altri. — *Al ministro della guerra.*
— « Per conoscere se creda giusto che, mentre i soldati di quasi tutti i presidî della Sardegna hanno giornalmente il pane fresco, ai soldati invece dei presidî di Sassari

si distribuisce il pane che arriva da Cagliari nel giorno successivo a quello della fabbricazione, e se, ad eliminare questo inconveniente, ritenga opportuno istituire a Sassari una sezione di panificio militare ».

RISPOSTA. — « Effettivamente il pane viene distribuito con qualche ritardo al presidio di Sassari e presidî vicini per chè viene spedito da Cagliari col treno delle ore 6.45 che arriva a Sassari alle ore 17.4 ».

« Tale inconveniente però si ritiene poter ovviare disponendo che il pane in sacco dopo soltanto otto ore di raffreddamento, venga spedito col treno diretto delle ore 12.20, guadagnando in tal modo dalle 12 alle 15 ore. »

« Ad ogni modo, non è il caso di istituire in Sassari una sezione di panificio militare avuto riguardo al tenue quantitativo di pane che viene distribuito in detta città e paesi vicini soltanto di circa 5000 razioni. »

« *Il ministro*
« **MORRONE** ».

Albertelli. — *Al ministro dell'interno.*
« Per sentire se risponda allo spirito degli scopi della legge sulla pubblica sanità la nomina da parte di codesto Ministero a membro del Consiglio sanitario di Parma del capo dell'ufficio d'igiene della città, e gli atti del quale devono essere sottoposti al controllo del Consiglio, del quale è stato chiamato a far parte ».

RISPOSTA. — « Nel senso, a cui teno l'interrogazione, disponeva l'articolo 18 del regolamento per l'applicazione della legge sanitaria, approvato con Regio decreto 9 ottobre 1889, n. 6442; ma questa disposizione fu prima attenuata dall'articolo 3 del regolamento 3 febbraio 1901, n. 45; poi abrogata esplicitamente con il comma secondo dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1910, emesso in virtù della delega legislativa conferita al Governo dal decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, convertito nella legge 21 dicembre 1915, n. 1774. »

« Nelle attribuzioni affidate al Consiglio provinciale sanitario manca infatti la funzione di mansioni di vigilanza o di tutela sulle amministrazioni locali e sui loro uffici tecnico-sanitari, onde è pure esclusa l'estensione del rapporto di tutore a tutela fra il Consiglio stesso e quelle amministrazioni e quegli uffici. »